

BGer 6B_639/2010 vom 9. November 2010

Bundesgericht, 2010-11-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_639_2010

FR: TF 6B_639/2010 du 9 novembre 2010

IT: TF 6B_639/2010 del 9 novembre 2010

Erwägungen

E. 4.1

Il ricorrente sostiene che il giudice cantonale ha dedotto che il trasporto a pagamento delle persone comportava un profitto economico fondandosi su un accertamento incompleto ed arbitrario dei fatti.

E. 4.2

Secondo l' art. 3 cpv. 1bis OLR 2 sono considerate professionali le corse effettuate regolarmente da un conducente o con un veicolo allo scopo di conseguire un profitto economico. Le corse sono regolari se effettuate almeno due volte a intervalli di tempo inferiori ai 16 giorni. Il profitto economico è dato qualora sia richiesto un prezzo del trasporto che superi le spese del veicolo nonché il rimborso delle spese del conducente.

E. 4.3

Il giudice cantonale ha accertato che il furgone VW all'origine della contravvenzione era utilizzato a turno dai portieri dell'albergo del ricorrente per il trasporto delle merci dai fornitori che non assicurano il servizio a domicilio regolare e per trasportare bagagli e clienti da e alla stazione di Lugano, all'aeroporto di Lugano-Agno ed in città. Il conducente controllato al momento dell'infrazione, dipendente dell'albergo come portiere ai piani, ha riferito di eseguire due o tre corse al giorno per trasportare i clienti alla stazione, all'aeroporto e in altri luoghi della città. Il giudice cantonale ha inoltre constatato che dalle schede contabili Omnibus riguardanti il furgone in questione risultavano per l'anno 2006 spese complessive di fr. 5'409.65 e ricavi totali di fr. 12'655.65. Ha rilevato che nei ricavi vi erano solo le tariffe pagate per il trasporto dei bagagli e dei passeggeri che usufruivano di questa prestazione dell'albergo, mentre l'altro scopo per cui veniva utilizzato il furgone (corse per l'acquisto di merce nei supermercati) non fruttava introiti. Ha inoltre osservato che nelle spese figuravano anche quelle (più ingenti) relative ai rifornimenti in carburante, alle tasse di circolazione, all'assicurazione e al garage, che non potevano però essere messe tutte a carico del servizio trasporto passeggeri. Ha quindi rilevato che i conti Omnibus facevano registrare degli utili negli anni 2006 e 2007, a prescindere dal costo dell'autista.

Il Presidente della Pretura penale ha poi accertato che le persone che hanno guidato il furgone in quegli anni erano tutti impiegati stagionali assunti come portieri ai piani e, tranne in un caso, avevano come mansione particolare ed accessoria anche il trasporto dei clienti con il VW Bus. Inoltre, dai contratti non si evinceva un salario supplementare per il dipendente nel caso in cui operasse quale autista per il trasporto passeggeri. Quest'ultima funzione rientrava nei suoi compiti ed era compresa nello stipendio, di modo che non esisteva un guadagno accessorio per il portiere ai piani. In effetti, a questo specifico proposito ha rilevato che per il 2007 il dipendente C. _____, il cui contratto non contemplava quale mansione particolare l'aggiunta del trasporto dei clienti con il VW Bus,

guadagnava fr. 3'280.-- lordi mensili, ossia lo stesso importo di altri due portieri ai piani che svolgevano invece anche questo compito.

E. 4.4

Nella misura in cui il ricorrente espone un proprio calcolo, asserendo che dalla contabilità dell'albergo risulterebbero mediamente ricavi da trasferte per complessivi fr. 11'670.--, mentre i costi per il veicolo ammonterebbero in media a fr. 7'905.--, ai quali andrebbero aggiunti i costi dell'autista (pari a fr. 25.87 orari per un totale di fr. 12'587.-- all'anno), di pulizia (fr. 1'813.-- annui) e di parcheggio (fr. 3'360.-- all'anno), giungendo alla conclusione che risulterebbe una perdita annua di fr. 13'995.--, il gravame non sostanzia arbitrio alcuno ed è pertanto inammissibile. Il ricorrente espone infatti una propria versione, opponendola a quella del giudice cantonale, ma non si confronta con gli accertamenti contenuti nella decisione impugnata, spiegando con una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF per quali motivi essi sarebbero manifestamente in contrasto con gli atti (cfr., sulle esigenze di motivazione, DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 134 II 244 consid. 2).

L'accertamento del giudice cantonale secondo cui dalle schede contabili per l'anno 2006 risultano per il furgone spese complessive per fr. 5'409.65 e ricavi totali per fr. 12'655.65, è peraltro fondato sui documenti prodotti dal ricorrente medesimo ed è conforme agli stessi. Il ricorrente disattende inoltre che in queste spese figurano anche i costi riconducibili all'utilizzo del furgone per le esigenze proprie dell'albergo, in particolare per l'acquisto di merce.

E. 4.5

Il ricorrente sostiene che il giudice cantonale avrebbe ritenuto in modo arbitrario che per il datore di lavoro non vi erano costi supplementari di personale dovuti al trasporto dei passeggeri. Ritiene determinante il fatto che il trasporto dei clienti con il VW Bus rientrava nelle mansioni del personale impiegato e comportava comunque un costo, dal momento che quest'attività occupava il dipendente per almeno due ore al giorno, precludendo la possibilità di affidargli altri incarichi e rendendo quindi necessario l'impiego di personale aggiuntivo per svolgere altri compiti nell'albergo.

Il precedente giudice ha tuttavia accertato conformemente agli atti, e pertanto senza arbitrio, che i dipendenti in questione erano assunti come portieri ai piani e svolgevano il trasporto dei clienti con il VW Bus come mansione particolare, per la quale il contratto non prevedeva un salario supplementare. Rettamente ha quindi rilevato che questo compito rientrava nel lavoro degli impiegati e non comportava per gli stessi un guadagno accessorio, ma era compreso nello stipendio.

Il giudice cantonale ha ritenuto la circostanza avvalorata dal fatto che il contratto per il 2007 del dipendente C. _____, pur non contenendo l'aggiunta della mansione del trasporto dei clienti, prevedeva uno stipendio uguale a quello di altri due portieri nei cui contratti tale mansione era specificata. Il ricorrente reputa arbitrario questo accertamento sostenendo che C. _____ avrebbe comunque svolto il servizio di trasporto l'anno prima (2006) sulla base del relativo contratto (che pure specificava la mansione), mentre nel 2007 il compito sarebbe stato eseguito sulla base di un altro punto del contratto, secondo cui in via eccezionale al collaboratore si potevano affidare anche altri lavori nell'azienda che fossero ragionevolmente esigibili da lui. A torto. L'accertamento secondo cui, diversamente da quelli di altri due collaboratori, il contratto di C. _____ per il 2007 non contemplava specificatamente il servizio di trasporto dei clienti passeggeri è conforme agli atti, mentre la

clausola generale evocata dal ricorrente è comunque contenuta anche in tutti gli altri contratti.

Il ricorrente ribadisce in sostanza che occorrerebbe considerare in generale il costo del personale, tenendo conto del fatto che il tempo dedicato ai trasporti verrebbe sottratto ad altri lavori. Sulla base degli esposti accertamenti risulta tuttavia che la mansione era compresa nel lavoro di portiere ai piani e nella remunerazione prevista complessivamente per tale funzione. Non risulta, né il ricorrente lo dimostra, che il servizio di trasporto dei clienti era prevalente rispetto agli altri compiti svolti dai portieri o ch'esso era di ampiezza tale da rendere indispensabile l'impiego di personale supplementare. Alla luce di queste circostanze, è quindi senza incorrere nell'arbitrio che il giudice cantonale ha accertato che i conducenti non percepivano un'indennità per il trasporto dei passeggeri e che tale attività non comportava costi supplementari di personale. Ammettendo di conseguenza l'esistenza di un profitto economico, poiché gli incassi superavano le spese del veicolo (comunque utilizzato anche per altri scopi) e ritenuto che il conducente non aveva diritto a un rimborso delle spese, il giudizio impugnato regge quindi anche di fronte all' art. 3 cpv. 1bis OLR 2 .

E. 5.1

Il ricorrente ritiene inoltre arbitraria, siccome mera congettura, la conclusione del giudice cantonale secondo cui l'esistenza di un profitto economico sarebbe confermata dal fatto che il ricorrente continuerebbe ad offrire il servizio di trasporto a pagamento, pur senza indicare i prezzi nel dettaglio: una persona privata accorta non riproporrebbe infatti un simile servizio se fosse deficitario.

E. 5.2

Si può effettivamente concordare con il ricorrente che l'argomentazione è quantomeno discutibile. Non può infatti essere escluso che l'offerta di una determinata prestazione che non produce direttamente un utile se presa in considerazione singolarmente possa comunque giustificarsi nel contesto del servizio alberghiero complessivo. La questione non deve tuttavia essere esaminata oltre, poiché si tratta di un argomento addotto a titolo abbondanziale e la sentenza impugnata regge ugualmente alla luce dei considerandi che precedono. Analoga conclusione vale per l'ulteriore argomentazione svolta a stesso titolo dal giudice cantonale, ove tiene conto del costo al chilometro del veicolo e di quello del dipendente.

E. 6

Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.